



COMUNE DI GROTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 42 del 01/08/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 – Cimitero comunale.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n.125 del 16-5-2020);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020 e dell'11 giugno 2020, allegate e richiamate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla G.U., Serie Generale n.176 del 14-07-2020;

VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 *“Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”* pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 190 del 30 luglio 2020, che ha prorogato i termini dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dal «31 luglio 2020» al «15 ottobre 2020»;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n.25 del 13/06/2020 del Presidente della Regione Siciliana e, in particolare:

- l'art. 1 (recepimento delle disposizioni nazionali e ambito di applicazione della presente Ordinanza) *“Nel territorio della Regione Siciliana, dalla data del 15 giugno 2020, hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020”*;
- l'art. 12 (disposizioni finali) *“Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020. [...]”*;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 28 del 14/07/2020 del Presidente della Regione Siciliana che rimanda alla proroga integrale, fino al 31/07/2020 di tutte le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 operata con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 30 del 31/07/2020 del Presidente della Regione Siciliana che dispone la proroga, fino al 10 settembre 2020, di tutte le misure di cui alle Ordinanze contingibili e urgenti n. 25 del 13/06/2020 e n. 26 del 2/07/2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)*" con la quale sono state indicate le procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall'epidemia di COVID-19;

Ritenuto che è necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

1. È prorogata l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 32/2020 e s.m.i. fino al 10 settembre 2020;
2. È disposta l'apertura al pubblico del Cimitero comunale:
 - dalle ore 8:00 alle ore 13.30 dal lunedì alla domenica;
 - dalle ore 15.30 alle ore 18.30 nei giorni di martedì e giovedì.
3. È consentito l'ingresso alle persone munite di dispositivi di protezione individuale (utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura di naso e bocca), con l'obbligo del rispetto del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di ogni forma di assembramento.
4. Il rispetto delle procedure per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 15280 del 02/05/2020 "*Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)*" e s.m.i.
5. È fatto obbligo alle imprese che eseguono lavori all'interno del cimitero comunale il rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 13 "*Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri*" del DPCM del 11/06/2020.
6. **La presente Ordinanza ha efficacia dal 1° agosto al 10 settembre 2020.**

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
2. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per essere reso noto ai titolari di pompe funebri ed alla cittadinanza.
3. Che copia della presente sia trasmessa alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (d.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).

IL SINDACO

F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA